

REGOLAMENTO (CE) N. 487/94 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di febbraio 1994 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 346/94 della Commissione, del 16 febbraio 1994, che stabilisce per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi intermedi sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 346/94, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Bulgaria e della Romania che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al

30 giugno 1994; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 346/94 sono interamente soddisfatte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 15.